

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con atto Consiglio Unione n.07 del 26/04/2004  
Modificato con atto Consiglio Unione N. 26 del 25/11/2015



Sede Legale Via Roma nr. 81 Tavullia (PU)  
Sede operativa Strada Pian Mauro, nr. 47  
Località Pian del Bruscolo – 61010 Tavullia (PU)  
tel 0721/499077 fax 0721/491438  
[www.unionepiandelbruscolo.pu.it](http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it)  
PEC: [unione.piandelbruscolo@emarche.it](mailto:unione.piandelbruscolo@emarche.it)

## **INDICE**

- Articolo 1 - Compiti della C.I.V.L.P S.**
- Articolo 2 - Nomina della Commissione- Durata – Decadenze – Compenso**
- Articolo. 3 - Luogo e modalità di riunione**
- Articolo 4 - Formulazione del parere**
- Articolo 5 - Richieste di intervento della Commissione Modalità di presentazione e contenuto della domanda**
- Articolo 6 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.**
- Articolo 7 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici**
- Articolo 8 - Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza**
- Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte**
- Articolo 10 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza**
- Articolo 11 - Spese di funzionamento della commissione – Esenzioni**

## **Articolo 1- Compiti della C.I.V. L.P.S.**

La Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di cui all'Articolo 141 bis del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare la Commissione Intercomunale provvede a:

- a) *esprimere il parere sui progetti* di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- b) *verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene* dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza come prevista dal D.P.R. 311/2001 art. 4, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) *accertare la conformità alle disposizioni* vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) *accertare*, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) *controllare*, con frequenza, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- f) *procedere alla verifica dei requisiti tecnici, finalizzata alla registrazione e al rilascio del codice identificativo delle nuove attività di spettacolo viaggiante*. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 18/05/2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

## **Articolo 2 Nomina della Commissione- Durata – Decadenze – Compenso**

La Commissione è nominata dal Presidente dell'Unione e resta in carica per tre anni. Ove non ricostituita tempestivamente il mandato della Commissione è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza dell'incarico.

I componenti tecnici, esterni all'Unione, di cui al comma 2 lettera f) e comma 3 dell'art. 141-bis del R.D. 06.05.1940 n.635, sono nominati dal Presidente dell'Unione, previa richiesta al rispettivo ordine professionale, il quale provvederà ad inviare una terna di nominativi. L'incarico non può essere superiore a tre anni ed è rinnovabile trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

Gli esperti esterni aggregati sono nominati su richiesta del Presidente della Commissione.

La mancata partecipazione dei componenti tecnici esterni all'Unione a più di tre riunioni nel corso del mandato, comporta la decadenza dall'incarico.

Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) nella misura :

stabilita dall'amministrazione di appartenenza secondo le norme vigenti presso quell'amministrazione;

b) in caso di liberi professionisti, secondo le tabelle indicate dalla delibera della Giunta Esecutiva dell'Unione.

Nessun compenso è dovuto - come previsto dall'articolo 144, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai membri della commissione per la vigilanza, da esercitarsi a norma all'art.1 comma 2 lettera e).

### **Articolo 3 -Luogo e modalità di riunione**

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede amministrativa dell'Unione e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvi casi di urgenza quando il termine può essere ridotto a 48 ore.

*Il parere della commissione è dato per iscritto.* Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con Posta Elettronica Certificata, ovvero, in caso di mancanza di casella P.E.C., in altro modo considerato idoneo, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.

A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

### **Articolo 4 - Formulazione del parere**

*Il parere della Commissione è redatto per iscritto, deve essere motivato. in fatto e in diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti nonché sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.*

Il Segretario della Commissione, nominato tra il personale di ruolo inserito nel Servizio Attività Economiche-Polizia Amministrativa, ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro/ raccoglitore.

Ad ogni verbale di seduta deve esser allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il segretario della Commissione deve trattenere una copia per il Servizio Attività Economiche-Polizia Amministrativa.

### **Articolo 5 - Richieste di intervento della Commissione - Modalità di presentazione e contenuto della domanda**

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta all'Unione Pian del Bruscolo Servizio Attività Economiche- Polizia Amministrativa e

presentata, in modalità telematica, per i soggetti di cui al DPR 160/2010, in modalità anche cartacea per gli altri soggetti:

1) *almeno 35 giorni prima della data per il quale il parere viene richiesto*, qualora trattasi di istanza relativa alla valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

2) *almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione*, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

3) Parere e verifica al fine della registrazione e del rilascio del codice identificativo delle nuove attività di spettacolo viaggiante come da disciplinare approvato con delibera della Giunta esecutiva dell'Unione.

Le eventuali richieste, che non rispettano le precedenti indicazioni, possono essere accolte compatibilmente con le esigenze d'ufficio. Tali richieste sono soggette all'applicazione del diritto di istruttoria breve, definito con delibera della Giunta esecutiva dell'Unione.

Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero firma digitale apposta secondo quanto indicato dall'allegato tecnico del DPR 160/2010, redatti da un tecnico abilitato iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

**La documentazione da presentare unitamente alla domanda viene indicata in un apposito disciplinare tecnico proposto dalla Commissione stessa ed approvato dalla giunta esecutiva dell'Unione.**

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella prevista nel disciplinare tecnico approvato, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato

La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al Comando provinciale dei Vigili del fuoco ed alla ASUR, in modalità telematica, con lettera di trasmissione corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione.

## **Articolo 6 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone**

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, qualora la CIVLPS abbia rilasciato un preventivo parere di fattibilità, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo: a) degli ingegneri, b) degli architetti c) dei periti industriali o d) dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 19 agosto 1996 e D.M. 23 gennaio 1997), nonché la corrispondenza dell'intervento al suddetto parere preventivo della C.I.V.L.P.S..

E fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

## **Articolo 7 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, installazioni dello spettacolo viaggiante.**

Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la rispondenza

dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi, di cui alla legge 6 ottobre 1995 n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di esecuzione.

Qualora siano installate altresì, attrazioni comprese nell'elenco di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, che istituisce l'elenco delle attrazioni, per identificare cosa è in effetti "spettacolo viaggiante, deve essere allegata una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza relativa normativa di settore, nonché al DM 18/05/2007 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Articolo 8 - Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza.**

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui siano installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Intercomunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Inoltre, tale verifica non è necessaria per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, qualora ricorrano le sotto elencate caratteristiche:

- piazze, aree urbane, aree all'aperto, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie;
- uso di palchi o pedane per artisti, purché omologati e corredati dalla certificazione in merito alla idoneità statica, e corretto montaggio delle strutture allestite;
- uso di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e su supporti;

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del DM 19/08/1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e di primo soccorso.

#### **Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.**

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da comunicare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

La commissione stessa può, in adunanza, incaricare una commissione ristretta, individuando altresì i componenti della Commissione delegati a verificare il rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione ai fini del rilascio di parere positivo.

In caso di esito negativo dei controlli e degli accertamenti, il relativo verbale deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

## **Articolo 10 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza**

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità

## **Articolo 11- Spese di funzionamento della commissione – Esenzioni.**

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento: esse sono determinate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione e comprendono le spese di sopralluogo e di esame dei progetti.

L'importo relativo deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 41983651, Intestato all'Unione Pian del Bruscolo, ovvero altra modalità individuata dalla Ragioneria dell'Unione e di cui viene data pubblicità nel sito dell'Ente, e deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di verifica.

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo e di esame dei progetti comporta la non effettuazione del sopralluogo ovvero dell'esame progetto.

Le spese di sopralluogo non sono dovute dai Comuni dell'Unione e dalle associazioni culturali, sportive e religiose, comunque senza fini di lucro, quando operano con il patrocinio del Comune. Del patrocinio deve essere dato conto con apposito atto deliberativo del Comune.